

280.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni) .....	6882	Nomina ministeriale (Comunicazione) .....	6886
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schenghen (Nomina dei componenti) .....	6884	Proposta di legge costituzionale (Annunzio) .....	6882
Corte dei conti (Trasmissione di documenti) .....	6884	Proposta di legge di iniziativa popolare (Annunzio) .....	6882
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge) .....	6882	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione n. 3196:		(Adesione di deputati) .....	6882
(Articolo unico) .....	6841	(Annunzio) .....	6881
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	6842	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	6886
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	6849	Relazione sulla gestione del conto consortile per l'anno 1992 (Trasmissione) .....	6885
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	6863	Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	6885
(Ordine del giorno) .....	6877	Risoluzione, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) .....	6886
Documenti ministeriali (Trasmissione) .....	6884, 6885	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .....	6886
Interpellanze ed interrogazioni .....	6883	ERRATA CORRIGE .....	6886
Missioni valedoli nella seduta del 30 novembre 1993 .....	6881		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI*

---



**A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere — premesso che:

i bollettini n. 2 dell'AIMA « Assegnazione delle quote individuali di produzione di latte vaccino per la campagna 1993-1994, ai sensi della legge n. 468 del 26 novembre 1992 », relativi alla regione Piemonte, stampati il 31 marzo 1993, sono giunti all'assessorato all'agricoltura della regione solamente il 23 aprile 1993, privi di lettera di accompagnamento;

nei suddetti bollettini molti nominativi sono accompagnati da indirizzi incompleti, pur essendo stati trasmessi dalla associazione dei produttori di appartenenza completi;

il Regolamento di applicazione della legge n. 468 del 1992, la cui pubblicazione doveva avvenire entro il 15 aprile 1993 non è stato ancora emanato —:

se i bollettini n. 2 dell'AIMA contengono le quote definitive assegnate ai produttori;

se sia a conoscenza che diverse decine di produttori di latte piemontesi non compaiono nei bollettini e non hanno ricevuto l'indicazione relativa alla loro quota;

se sia a conoscenza che a diverse centinaia di produttori piemontesi non è pervenuta comunicazione scritta con l'indicazione della propria quota a causa dell'insufficiente indirizzo;

se sia a conoscenza di attribuzioni di quote palesemente erranee;

quali provvedimenti intenda prendere affinché sia garantito il pagamento del latte ai produttori cui non è stata assegnata la quota o è stata assegnata una quota inferiore a quella reale;

come intenda indennizzare i danni procurati agli allevatori che, a causa della mancata emanazione del regolamento d'applicazione, non possono commercializzare la propria quota.

(2-00767) « Comino, Farassino, Luigi Rossi ».

(25 maggio 1993).

**Interrogazione:**

TORCHIO, CARLI, CASTELLOTTI, BERNI, GIOVANARDI, FRANCO FERRARI, PERRONE, TUFFI, DELFINO, GERARDO BIANCO, BRUNI, GELPI, CORSI, TARABINI, MANFREDI, WILMO FERRARI, TEALDI, BORRI, MOIOLI VIGANÒ, ROJCH, PATRIA, ROSINI, ALOISE, LUIGI RINALDI, VITI, IODICE, ZAMPIERI, BACCARINI, FRASSON, MENGOLI e GALBIATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali.* — Per sapere — considerato che:

nell'intento di avviare ad una corretta soluzione la complessa questione della disapplicazione, nello Stato, del regime comunitario delle quote latte è stata

adottata la legge 26 novembre 1992, n. 468, sulle « misure urgenti nel settore lattiero-caseario » che rappresenta la soluzione legislativa del problema;

è stata prevista, nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge citata, l'emanazione delle norme di esecuzione mediante l'adozione di apposito regolamento;

l'adozione di tale regolamento o di atti amministrativi equipollenti risulta, altresì, necessaria per dare corretta attuazione alle disposizioni comunitarie sulle quote latte contenute nel regolamento CEE del Consiglio n. 3950/92 del 28 dicembre 1992 e nel regolamento CEE della Commissione n. 536/93 del 9 marzo 1993 adottati successivamente all'approvazione della legge;

da alcune fonti non controllate risulta che il Consiglio di Stato, in grave ritardo rispetto ai termini legislativi ed in seguito a vivaci contrasti tra i suoi componenti, abbia espresso un parere negativo in merito allo schema di regolamento in materia di produzione lattiera predisposto dal Ministero delle politiche agricole, tra l'altro riconoscendo — senza alcun fondamento — la possibilità del trasferimento delle quote latte come evento conseguente alle sole ipotesi di trapasso della titolarità dell'azienda;

è necessario e urgente prevedere i meccanismi che, in conformità alle specifiche previsioni comunitarie, possono consentire la commercializzazione delle quote latte entro il periodo in corso nonché la compensazione a tutti i livelli previsti dalla legge, anche valutando che i produttori fanno ormai frequente utilizzazione di contratti associativi (società, associazione in partecipazione, soccida) che, pur essendo diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, non operano il trasferimento della titolarità della quota;

un numero considerevole di produttori si trova, pertanto, in una situazione di assoluta incertezza a fronte della immediata applicazione del prelievo supple-

mentare sul latte bovino per le consegne che oltrepassano la quota assegnata, senza tuttavia poter adeguare la propria produzione mediante negozi di cessione o di affitto di quota, così come previsto dalla legge n. 468 del 26 novembre 1992 —;

se il Governo non ritenga opportuno, visto l'atteggiamento del Consiglio di Stato, di provvedere, date le circostanze straordinarie, all'attivazione della citata legge n. 468 attraverso altri atti amministrativi urgenti e necessari per fornire certezze ai produttori, nonché ai trasformatori, alle associazioni del settore ed alle regioni coinvolte nell'applicazione della legge;

per quale motivo, pur in presenza della necessità e dell'urgenza di adottare gli opportuni provvedimenti, non siano stati rispettati i tempi e le scadenze previste dalla legge per assicurare una completa attuazione del sistema delle quote latte e del prelievo supplementare sin dall'inizio del primo periodo di applicazione. (3-01517)

(13 ottobre 1993).

## B) Interpellanze:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere — premesso che:

a migliaia e migliaia di lavoratori della terra in affitto è arrivata la lettera con cui si notifica di abbandonare il fondo su cui hanno per generazioni lavorato, prodotto, sofferto entro la data del 10 novembre 1993. Per molti un amaro S. Martino;

tutto ciò comporterà (sta già comportando in tante parti d'Italia) conflitti tra proprietari ed affittuari acutissimi e situazioni di vera e propria disperazione. Sembra quasi superfluo ricordare le catastrofiche conseguenze sul piano econo-

mico-sociale e culturale. Altre decine di migliaia di disoccupati in età avanzata non più riconvertibili e senza prospettiva alcuna dal punto di vista occupazionale. La lenta ma inesorabile scomparsa della presenza attiva e feconda dell'uomo sul « territorio » e di tutto quello che è stato cultura e civiltà contadine, soprattutto nelle aree montane, collinari e più marginalizzate del territorio nazionale;

per l'agricoltura italiana, già al collasso, questo rappresenterà un colpo pesantissimo, segnando lo sfacciato ritorno dello strapotere di latifondisti ed agrari ai danni dei « piccoli » contadini lavoratori della terra;

il Governo da oltre 6 mesi, nonostante le ripetute sollecitazioni, ha sempre completamente lasciato cadere il problema -;

se non intendano assumersi immediatamente l'impegno di bloccare l'esecuzione degli sfratti ed approvare un disegno di legge (varie sono le proposte, ed in Commissione agricoltura c'era un accordo in questo senso) che consenta di risolvere questo problema rispettando in primo luogo il diritto al lavoro e senza che il peso ricada interamente su coloro che non sono proprietari dei fondi;

se non intenda, comunque, assumere iniziative anche legislative per evitare che oltre a perdere il posto di lavoro decine di migliaia di contadini siano sbattuti fuori di casa, visto che la quasi totalità vive in abitazioni che fanno parte del fondo.

(2-00980)

« Goracci, Barzanti, Mita, Caprili ».

(22 settembre 1993).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere - premesso che:

per migliaia di famiglie agricole in affitto e arrivata la notifica di abbandono

del fondo su cui hanno per generazioni lavorato, prodotto, sofferto, sia entro la data del 10 novembre 1993, che anche in data precedente; altri fondi sono già stati liberati entro l'estate;

tutto ciò sta già comportando conflitti tra proprietari ed affittuari acutissimi e situazioni di vera e propria disperazione. Sembra quasi superfluo ricordare le catastrofiche conseguenze sul piano economico-sociale e culturale. La lenta ma inesorabile scomparsa della presenza attiva e feconda dell'uomo sul « territorio » e di tutto quello che è stato cultura e civiltà contadine, soprattutto nelle aree montane, collinari e più marginalizzate del territorio nazionale;

per l'agricoltura italiana già al collasso, questo rappresenterà un colpo pesantissimo;

il Parlamento aveva calendarizzato mesi or sono la proposta di legge già approvata a grande maggioranza dalla Commissione agricoltura e che a causa della mancanza di numero legale causato forse da insensibili ai problemi dell'agricoltura non ha potuto essere discusso e quindi approvato -;

se non intendano assumersi immediatamente l'impegno di bloccare l'esecuzione degli sfratti nonché assumere le iniziative di competenza finalizzate alla calendarizzazione in aula della PDL affinché si risolva questo problema rispettando in primo luogo il diritto al lavoro senza che il peso ricada interamente su coloro che non sono proprietari dei fondi;

se non intenda, comunque, assumere iniziative, anche di carattere legislativo per evitare che oltre a perdere il posto di lavoro decine di migliaia di agricoltori siano sbattuti fuori di casa, visto che la quasi totalità vive in abitazioni che fanno parte del fondo.

(2-00987)

« Berni, Goracci, Torchio ».

(23 settembre 1993).

**C) Interrogazione:**

CASILLI, BACCARINI, SANZA, GALBIATI. — *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere:

se non ritenga opportuno di chiedere alla CEE l'aumento della quota fissata per la distillazione di sostegno oppure la concessione di una distillazione eccezio-

nale del prodotto vinicolo onde consentire alle cantine sociali di smaltire le enormi giacenze del prodotto dell'esercizio scorso, rendendo così possibile un rilancio del mercato del vino ed una lievitazione dei prezzi del mercato delle uve vendemmiate in questo periodo, scesi a livelli di assoluta anti-economicità per i nostri agricoltori sempre più in ginocchio.

(3-01460)

(23 settembre 1993).

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,  
DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398, RECANTE DISPOSIZIONI  
PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI A SOSTEGNO  
DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI  
IN MATERIA EDILIZIA (3196)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 101, 7 giugno 1993, n. 180, e 6 agosto 1993, n. 280.

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista »;

*al comma 4, capoverso 1, le parole: « 30 settembre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché alla liquidazione dell'aggior-

namento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi »;

*al comma 4, dopo le parole: « sostenere per l'esproprio » sono inserite le seguenti: « nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria »;*

*al comma 6, terzo periodo, le parole: « e privato » sono soppresse;*

*al comma 7, capoverso, le parole: « proprio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « propria disposizione »;*

*il comma 11 è sostituito dal seguente:*

« 11. Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968. Sono altresì trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche relative a contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del Belice, sulla base di norme antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120 ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, la cifra: « 2,50 » è sostituita dalla seguente: « 3 ».*

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« ART. 4. — (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie). — 1. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, redige e trasmette alla commissione edilizia comunale la relazione per il parere di competenza. Il termine di cui al presente comma può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede

all'interessato un'integrazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione. Tale termine decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

4. La commissione edilizia comunale deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di propria competenza. Decorso il termine di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente ad emanare il provvedimento.

6. Il provvedimento conclusivo è adottato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. Di esso è data immediata notizia all'interessato.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o in piego raccomandato con avviso di ricevimento, può richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Decorso altresì inutilmente il termine intimato di cui al comma 7, il responsabile del procedimento e il soggetto competente alla adozione del provvedimento rispondono per i danni arrecati per il loro comportamento inadempiente e l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di accoglimento dell'istanza, nomina entro i trenta giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine perentorio di sessanta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto amministrativo abilitativo alla edificazione. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

9. Il commissario di cui al comma 8 esercita i poteri di accesso sui luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione, con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del procedimento ed al sindaco.

10. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali. In caso di inadempienza protratta per oltre sessanta giorni, il certificato può essere sostituito, in via provvisoria, da una dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sotto la propria responsabilità da un professionista abilitato ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole: « 31 dicembre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1994 ».*

*L'articolo 6 è soppresso.*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, capoverso 8, le parole: « della delibera regionale di localizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori »;*

*al comma 3, le parole: « sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».*

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

« ART. 7-bis. — (Pareri regionali su progetti di opere pubbliche). — 1. La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario *ad acta* con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri ».

*All'articolo 8:*

*al comma 2, le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;*

*al comma 4, le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».*

*L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

« ART. 9. — (Nuovi contributi in materia edilizia). — 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Il contributo concesso non può superare il 30 per cento del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a dodici anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi e per il loro rimborso ».

*All'articolo 10:*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

“2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme globalmente occorrenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri, quantificati da ciascuna regione, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione di nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE e dal CER ai sensi della presente legge, nell'ambito delle disponibilità residue delle singole annualità dei limiti di impegno complessivi. Le somme disponibili al 31 dicembre 1991 ai sensi del presente comma sono destinate dalle regioni stesse prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo 16 della presente legge. I fondi di cui al citato articolo 4-bis sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione” ».

*All'articolo 11:*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

« 4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, capoverso, le parole: « assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. » sono sostituite dalle seguenti: « fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori. »;*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. All'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142” »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*6-bis.* In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *f)*, *l)* ed *m)* del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

*6-ter.* I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma *6-bis*, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati »;

*al comma 8, dopo le parole: « le somme » sono inserite le seguenti: « di parte corrente »;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

*8-bis.* Le somme trasferite nell'anno 1991 ai segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994.

*8-ter.* Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive degli oneri relativi alla corresponsione al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale della indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni in base alla normativa generale vigente in materia per i

dipendenti dello Stato, nonché del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in materia.

*8-quater.* Al fine di garantire la funzionalità delle Autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle Autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime Autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

*8-quinquies.* Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 7 agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese ».

*All'articolo 13:*

*al comma 1, dopo le parole: « commissario ad acta » sono inserite le seguenti: « , che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria ».*

*al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente ».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: « anche in relazione » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione »;*

*al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « entro il 28 febbraio 1994 »;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona, nonché l'erogazione dei relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire ».

*Al titolo, le parole: « a sostegno dell'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « ed il sostegno dell'occupazione ».*

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

*(Programmi di investimento 1993-1995).*

1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili ad opere affidabili per l'esecuzione entro 90 giorni dalla delibera CIPE, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporaneamente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995 in esecuzione del presente decreto.

3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa.

4. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F ».

« 3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1 ».

5. All'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo ».

## ARTICOLO 2.

*(Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice).*

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire

150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:

a) alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del contributo;

b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.

3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento.

4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attri-

buiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'articolo 3 del medesimo testo unico. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Resta fermo il divieto previsto dall'articolo 34, comma 23, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del medesimo testo unico.

7. Il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori ».

8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.

9. All'articolo 15 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme già assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari ».

10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali relative al frazionamento e all'accatastamento delle aree di sedime per la ricostruzione privata nelle zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968 ed antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120.

#### ARTICOLO 3.

*(Imputazione delle spese di programmazione e progettazione).*

1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore al 2,50 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché gli studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi.

2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al comma 1, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.

#### ARTICOLO 4.

*(Procedure per il rilascio di concessioni edilizie conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici).*

1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono soggette alle disposizioni dei commi da 2 a 13. Dette disposizioni non si applicano nel

caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro trenta giorni dalla richiesta, un certificato in cui sono indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.

4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorità competente ad emettere il provvedimento. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta deve essere allegata, a condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.

8. Il progettista, che nella relazione di cui al comma 7, rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

9. Il titolare della concessione edilizia assentita ai sensi del comma 7 può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio. La misura del conguaglio è determinata entro i successivi novanta giorni, a cura degli organi comunali, ed è notificata al titolare della concessione edilizia che dovrà provvedere al relativo versamento entro dieci giorni dalla data della notifica.

10. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della concessione una copia della richiesta di adempimento, integrata con la relazione di notifica o con l'avviso di ricevimento della raccomandata. Gli estremi dei predetti atti sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori.

11. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali.

12. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.

#### ARTICOLO 5.

*(Finanziamento delle opere di edilizia scolastica).*

1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario del Governo.

#### ARTICOLO 6.

*(Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale).*

1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, promuovendo, se del caso, con la partecipazione del soggetto proponente, la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## ARTICOLO 7.

(Edilizia sovvenzionata e agevolata).

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

« 7. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale.

8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul Bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario *ad acta* che provvede entro sessanta giorni.

8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni ».

2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

## ARTICOLO 8.

*(Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale).*

1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto.

4. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2.

## ARTICOLO 9.

*(Nuovi contributi in materia edilizia).*

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il contributo concesso non può superare il 30 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni.

4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi e la determinazione dei canoni di locazione.

## ARTICOLO 10.

*(Contributi per l'edilizia residenziale pubblica).*

1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di novanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire novanta miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.

## ARTICOLO 11.

*(Programmi di recupero urbano).*

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

## ARTICOLO 12.

(*Procedure per i piani di difesa del suolo*).

1. All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici ».

2. All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-bis) può indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990 ».

3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni, nonché per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini ».

4. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera d); conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.

5. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 ».

6. All'articolo 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei ministri, sen-

tito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici ».

7. All'articolo 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « e la ripartizione degli stanziamenti » sono inserite le seguenti: « ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici nazionali ».

8. Le somme trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

#### ARTICOLO 13.

*(Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente).*

1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario *ad acta*. Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola, apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Comporta, altresì, dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di

emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

#### ARTICOLO 14.

(ANAS).

1. Per assicurare correttezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali anche in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modificazioni, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica.

4. È autorizzata l'erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.

5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità sono altresì autorizzate, nei limiti di lire 200 miliardi, già in essere nel bilancio ANAS, l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona nonché l'erogazione dei relativi contributi, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali.

#### ARTICOLO 15.

(Disposizioni di attuazione).

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 16.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. 3.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: stata avviata inserire le seguenti: o che siano in contrasto o non previste con riferimento agli strumenti di pianificazione o programmazione approvati e vigenti.*

1. 1.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato, sono revocati, qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato la impossibilità alla esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente per materia. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente, possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del*

tesoro, a comuni, province e comunità montane, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate.

1. 4.

Governo.

*Sopprimere il comma 5.*

1. 2.

Turroni, Scalia, Ronchi.

ART. 2.

*Al comma 2, lettera a). aggiungere, in fine, le parole: e che l'ultimo bilancio delle aziende che hanno ottenuto il finanziamento presenti una situazione patrimoniale attiva e che le stesse abbiano effettivamente in carico i dipendenti che avevano preventivato di assumere.*

2. 2.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Sopprimere il comma 3.*

2. 3.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le cessioni di cui sopra sono effettuate esclusivamente alle imprese che presentino una situazione patrimoniale attiva, che abbiano effettiva-*

mente in carico i dipendenti che avevano preventivato di assumere e che abbiano presentato un piano quinquennale per le attività produttive correlato da un conto economico.

2. 4.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il soggetto decaduto perde ogni diritto sulle opere e gli impianti eventualmente realizzati.*

2. 5.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione delle pratiche già approvate prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 32 del 1992 e per le quali era già insorta un'obbligazione pecuniaria da parte della pubblica amministrazione. Resta fermo che non possono essere utilizzati, a quest'ultimo fine, fondi di cui all'ultimo riparto, approvato con delibera CIPE del 13 luglio 1993, relativo al triennio 1992-1994.*

2. 1.

Lusetti.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: con vincolo fino a: amministrazioni con le seguenti: , sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella delibera CIPE del 3 agosto 1993, con vincolo di destinazione.*

2. 11.

Governo.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti del comitato tecnico sono individuati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, nel quale si fissa anche il relativo compenso.*

2. 12.

Governo.

*Sopprimere il comma 7.*

2. 6.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Qualora gli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 non siano stati conclusi dovranno essere verificate le eventuali responsabilità e qualora vengano identificati i soggetti responsabili le suddette opere dovranno essere concluse a loro spese.

2. 7.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Sopprimere il comma 11.*

2. 8.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Tutte le imprese assegnatarie di un lotto secondo quanto previsto dai precedenti commi, dovranno ottenere fidejussione bancaria pari al 50 per cento del costo dei preventivati interventi di riparazione e ricostruzione, fidejussione da mantenersi sino ad avvenuto collaudo dell'opera.

2. 9.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-ter. Le somme erogate in relazione ai contributi concessi dovranno essere conformi al preventivo iniziale aumentato del solo indice ISTAT.

2. 10.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare finanziamenti agli enti locali in conto interessi fino ad un ammontare complessivo di cento miliardi per accedere a mutui ventennali presso la stessa Cassa depositi e prestiti, al fine di completare opere pubbliche già parzialmente realizzate e rimaste prive di finanziamenti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, emana disposizioni, con proprio decreto, per la concessione dei mutui di cui al comma 1 sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, la loro utilità ai fini sociali, i livelli occupazionali rapportati all'entità del costo dell'opera, la situazione socio-economica provinciale. Tale decreto dovrà definire l'importo massimo da accordare per ogni ente locale in riferimento alla popolazione residente.

3. Gli enti locali interessati devono presentare al CIPE le loro domande entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2. Il CIPE dovrà definire l'elenco delle opere e degli enti locali da finanziare entro e non oltre quarantacinque giorni dall'emanazione del medesimo decreto. In caso contrario saranno accolte le domande nell'ordine di presentazione fino all'esaurimento dell'importo complessivo di cui al comma 1.

4. Per il finanziamento dei mutui di cui al comma 1 si provvede a trasferire alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero del tesoro, la cifra di cento miliardi di lire per l'anno di competenza 1993 ed a diminuire di pari importo per lo stesso anno di competenza il capitolo 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. 01.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

ART. 3.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non superiore con le seguenti: non inferiore.*

3. 2.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed ai relativi progetti preliminari, di massima.*

3. 1.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , di massima.*

3. 3.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

\* 4. 1.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

*Sopprimerlo.*

\* 4. 7.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, CiccioMessere, Rapa-  
gnà.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Dette disposizioni non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni.

4. 8.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, CiccioMessere, Rapa-  
gnà.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni.

4. 24.

La Commissione.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Le disposizioni citate al comma 1 non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni.

4. 12.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, dopo la parola: riceverla inserire le seguenti:* la accetta previa immediata verifica della completezza della

documentazione, degli atti e degli impegni preliminari e.

4. 13.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* che le competenti autorità dovranno esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. 2.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: edilizia comunale inserire le seguenti:* secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. 3.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da:* in ordine agli aspetti fino alla fine del comma.

4. 4.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

4. 14.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Sopprimere il comma 7.*

4. 17.

Formenti, Aimone Prina, Bram-  
billa, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* Alla richiesta deve essere allegata, a condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista che asseveri l'esattezza dei dati progett-

tuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il progettista che rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero è punito con le pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

4. 9. Vito, Pannella, Taradash, Bonino, CiccioMessere, Rapa-gnà.

*Sopprimere il comma 8.*

4. 18. Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: sessanta giorni, inserire le seguenti: nel rispetto dei piani urbanistici, delle norme e dei regolamenti.*

4. 15. Turrone, Scalia, Ronchi.

*Sopprimere il comma 9.*

4. 19. Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Sopprimere il comma 10.*

4. 20. Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di inadempienza protratta per oltre sessanta giorni, il soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento risponde per i danni arrecati per il proprio comportamento inadempiente.*

4. 16. Turrone, Scalia, Ronchi.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il professionista che rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero è punito con le pene previste dall'articolo 373 del codice penale.*

4. 10. Vito, Pannella, Taradash, Bonino, CiccioMessere, Rapa-gnà.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

11. Qualora l'opera e il progetto realizzati non siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, oltre alle sanzioni penali previste a carico del progettista, dovrà essere inflitta dal sindaco una congrua sanzione pecuniaria a carico del progettista e del titolare della concessione. Tale sanzione dovrà essere inflitta entro sessanta giorni dalla avvenuta verifica della non conformità del progetto e dell'opera realizzati.

4. 5. Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

11. Le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano anche in tutti i casi non ancora definiti riguardanti il risarcimento del danno da corrispondere al proprietario, o a chiunque ne abbia titolo, comunque esso sia stato acquisito da parte dell'ente pubblico, purché finalizzato alla realizzazione di opere per cui è prevista, dalle leggi vigenti, la possibilità di esproprio.

4. 6. Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: Il reato di lottizzazione negoziale di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è estinto a norma dell'articolo 22, ultimo comma, della stessa legge, con il rilascio delle autorizzazioni prescritte.*

4. 11. Torchio.

ART. 5.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: ove la regione fino alla fine del comma.*

5. 2.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Nel caso di accertata impossibilità di portare ad idoneo compimento un'opera di edilizia scolastica finanziata con ricorso a mutui a carico dello Stato e già programmata secondo le modalità e l'impegno finanziario originariamente previsti, su espressa richiesta deliberata dei competenti organi dell'ente obbligato, la regione, titolare della relativa potestà programmatica, può, con provvedimento motivato, proporre che il finanziamento, già disposto e concesso dalla Cassa depositi e prestiti, venga destinato alla definizione di uno stralcio dell'opera inizialmente prevista, purché esso si concretizzi in un lotto funzionalmente idoneo all'uso scolastico istituzionale.

2-ter. Il termine del quinquennio di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è, per le opere di edilizia scolastica finanziate dallo Stato, elevato ad un settennio.

2-quater. I mutui afferenti l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad ogni eventuale limitazione quantitativa e qualitativa della sua attività creditizia.

5. 1. Lusetti.

*All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

3. Nel termine di cui al comma 1 del presente articolo le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea.

5. 3. La Commissione.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa delibera consiliare, a dare risposta motivata alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, entro il termine da definire da ogni singolo comune ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini della definizione dei programmi proposti da soggetti pubblici e privati in forma unitaria, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Concluso l'accordo di programma, gli stessi soggetti che vi hanno partecipato fissano con apposita convenzione con i privati proponenti i reciproci diritti ed obblighi.

5. 01. Lusetti.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Al fine di una sollecita attuazione di interventi di riqualificazione urbana ed ambientale i comuni sono tenuti alla in-

dividuazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei comparti edilizi e/o degli edifici per i quali necessitano interventi di riuso a fini abitativi. L'elenco completo di tali individuazioni verrà reso pubblico ed i signoli proprietari verranno informati entro i successivi sessanta giorni.

5. 02.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

#### ART. 7.

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: può promuovere con la seguente: promuove.*

7. 9.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire la parola: trascorsi con la seguente: entro.*

7. 5.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 1, capoverso 7, aggiungere, in fine, le parole: al fine di accertare la fattibilità di tali interventi nelle aree e la piena disponibilità delle aree stesse.*

7. 6.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole: entro dieci mesi con le seguenti: entro quattro mesi.*

7. 2.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole da: nomina fino alla fine del capoverso con le seguenti: diffida i soggetti attuatori nei trenta giorni successivi a provvedere entro sessanta giorni.*

7. 1.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni.*

7. 8.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 1, capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: di sessanta giorni con le seguenti: di trenta giorni.*

7. 3.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 1, capoverso 8-bis, secondo periodo, sostituire le parole: ulteriori dieci mesi con le seguenti: ulteriori quattro mesi.*

7. 4.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 1, capoverso 8-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: revocati di diritto fino alla fine del capoverso con le seguenti: revocati alla regione di competenza ed attribuiti ai programmi di edilizia residenziale pubblica dell'anno successivo.*

7. 7.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

## ART. 8.

*Sopprimerlo.*

## 8. 1.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e gli elenchi dei soggetti attuatori.*

## 8. 2.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Si intendono esclusi dagli elenchi sia i soggetti attuatori che risultino indagati dalla magistratura per imputazioni inerenti la violazione delle norme che regolano l'assegnazione e gli appalti delle opere pubbliche, sia le proposte d'intervento alle quali gli stessi hanno partecipato e che per tanto si intendono decadute a tutti gli effetti di legge. In tal caso si riapre il confronto pubblico concorrenziale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 17 gennaio 1992, con modalità e termini da stabilirsi da parte del Ministro medesimo.

## 8. 3.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

## ART. 9.

*Al comma 1, dopo le parole: recupero edilizio inserire le seguenti: o di nuova costruzione.*

## 9. 1.

Lusetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: da imprese di costruzioni fino a: da cooperative e.*

## 9. 2.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a 8 anni e sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, commi da 3 a 8.

3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.

## \* 9. 3.

Lusetti.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a 8 anni e sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, commi da 3 a 8.

3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.

## \* 9. 9.

La Commissione.

*Sopprimere il comma 2.*

## 9. 6.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 2, dopo le parole: a lavoratori dipendenti inserire le seguenti: a basso reddito, con priorità per quelli soggetti a sfratto.*

## 9. 7.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 3, dopo le parole: Il CER inserire le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto,.*

9. 8.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 3, sopprimere le parole: e per il loro rimborso.*

9. 4.

Lusetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1993, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Qualora l'espropriazione interessi aree edificabili o agricole sulle quali insistono impianti produttivi si tiene conto, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, sia del valore dell'area determinato dai commi 1 o 4, sia dei danni derivanti all'espropriato per la cessazione o riduzione dell'attività nonché per il suo trasferimento in altra località ».

9. 5.

Berni.

#### ART. 10.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: novanta miliardi con le seguenti: centottanta miliardi.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: novanta miliardi con le seguenti: centottanta miliardi.*

10. 1.

Lusetti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: novanta miliardi con le seguenti: centosettanta miliardi.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: novanta miliardi con le seguenti: centosettanta miliardi.*

10. 4.

La Commissione.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

« 2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto: delle somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri relativi a programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla regione stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513; di quelle occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 della presente legge, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione di nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE e dal CER, ai sensi della presente legge, nell'ambito delle disponibilità residue delle singole annualità dei limiti di impegno complessivi. Le somme disponibili al 31 dicembre 1991 ai sensi del presente comma sono destinate dalle regioni stesse prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo 16 della presente legge. I

fondi di cui al citato articolo 4-bis sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione ».

10. 2.

Lusetti.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

« 2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri relativi a programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla regione stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513; di quelle occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato ai sensi dei commi 6 e 11 dell'articolo 6 della presente legge, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione di nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE e dal CER, ai sensi della presente legge, nell'ambito delle disponibilità residue delle singole annualità dei limiti di impegno complessivi. Le somme disponibili ai sensi del presente comma sono destinate prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo 16 della presente legge. Di tale quota il 20 per cento è utilizzato dalle regioni stesse e il 10 per cento dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificità individuati

sulla base di accordi di programma proposti dal medesimo Ministero dei lavori pubblici di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I fondi di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione ».

10. 3.

La Commissione.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

« 2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri relativi a programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla regione stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513; di quelle occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato ai sensi dei commi 6 e 11 dell'articolo 6 della presente legge, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE e dal CER, ai sensi della presente legge, nell'ambito della disponibilità residua delle singole annualità dei limiti di impegno complessivi. Le somme

disponibili ai sensi del presente comma sono destinate, prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo 16 della presente legge. Tale quota è utilizzata dalle regioni, fatta salva la somma di lire 288 miliardi utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificità individuati sulla base di accordi di programma proposti dal medesimo Ministero dei lavori pubblici di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I fondi di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione.

La messa a disposizione ed erogazione alle regioni dei fondi come sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in vigore.

10. 3 (Nuova formulazione).

La Commissione.

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

11. 4.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 1, sostituire le parole: dei programmi di cui al comma 2 con le seguenti: di programmi di recupero urbano finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, o mediante piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.*

11. 5.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, dopo le parole: recupero urbano inserire le seguenti: volti alla realizzazione di disposizioni immediatamente operative di vigenti strumenti di pianificazione primaria o attuativa.*

11. 6.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, sopprimere le parole: all'inserimento di elementi di arredo urbano.*

11. 8.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 2, sopprimere le parole: ordinaria e.*

11. 7.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comune provvede a specificare la priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi più urgenti al servizio del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica.*

11. 9.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.*

11. 10.

La Commissione.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ai fini della definizione dei programmi proposti in forma unitaria ai sensi del comma 3, può essere promossa

la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Concluso l'accordo di programma, gli stessi soggetti che vi hanno partecipato fissano con apposita convenzione con i privati proponenti i reciproci diritti ed obblighi.

11. 1. Lusetti.

*Sopprimere il comma 5.*

11. 2. Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

*Al comma 5, dopo la parola: interessate, inserire le seguenti: in prevalenza composte da insediamenti di edilizia residenziale pubblica.*

11. 3. Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

ART. 12.

*Al comma 1, capoverso g), primo periodo, sopprimere le parole da: fissando fino alla fine del periodo.*

12. 3. Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 avverrà previa intesa con le regioni interessate.

12. 4. Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 3, capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: o per stralci fino alla fine del periodo.*

12. 2. Turrone, Scalia, Ronchi.

*Sopprimere il comma 7.*

12. 1. Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: il cui funzionamento futuro sarà regolamentato in rapporto alle funzioni della istituenda Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).*

12. 6. Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

ART. 13.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: altre amministrazioni pubbliche inserire le seguenti: anche centrali relativamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale e dei rischi di incidenti rilevanti.*

13. 8. Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: convoca, di regola, fino alla fine del comma con le seguenti: deve assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale nell'ambito del rispetto dei piani regolatori e urbanistici sulla base della normativa vigente, richiedendo nei casi previsti il parere delle popolazioni residenti.*

13. 1. Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: convoca, di regola, con le seguenti: può convocare.*

13. 4. Turrone, Scalia, Ronchi.

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione.*

13. 5.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.*

13. 10.

La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

13. 3.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'approvazione comporta dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.*

13. 6.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentita altresì con le seguenti: di concerto.*

13. 9.

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

*Sopprimere il comma 3.*

13. 2.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le regioni nel cui territorio vi siano

zone dichiarate per gravi motivi di inquinamento idropotabile in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro il 31 marzo 1994 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

13. 7.

Turroni, Scalia, Ronchi.

ART. 14.

*Sopprimerlo.*

\* 14. 1.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Cicciomessere, Rapa-gnà.

*Sopprimerlo.*

\* 14. 2.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Sopprimere il comma 1.*

14. 3.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Sopprimere il comma 2.*

14. 5.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Sopprimere il comma 3.*

14. 7.

Turroni, Scalia, Ronchi.

- |  |  |
|--|--|
| <i>Sopprimere il comma 4.</i>  | <i>Sopprimere il comma 5.</i>  |
| * 14. 8.<br>Turrone, Scalia, Ronchi.   | 14. 9.<br>Turrone, Scalia, Ronchi.   |
| <i>Sopprimere il comma 4.</i>  | <i>Al comma 5, sopprimere le parole: in<br/>pendenza della formalizzazione degli atti<br/>convenzionali.</i> |
| * 14. 11.<br>Formenti, Aimone Prina, Bram-<br>billa, Oreste Rossi, Bertotti. | 14. 10.<br>Turrone, Scalia, Ronchi.  |

## ORDINE DEL GIORNO

Premesso che:

il decreto in approvazione reca norme per l'accelerazione degli investimenti in relazione ad opere immediatamente cantierabili;

la delibera del CIPE 3 agosto 1993 specifica che vanno considerate impegnate quelle somme per le quali sia già insorta obbligazione pecuniaria pubblica;

impegna il Governo

ad escludere, fra le pratiche di cui al comma 6, articolo 2 del presente de-

creto, quelle già approvate dalle commissioni ex articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni prima della data di entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n. 32 o per le quali era già insorta un'obbligazione pecuniaria da parte della pubblica amministrazione;

a non utilizzare, a quest'ultimo fine, i fondi di cui all'ultimo riparto, approvato con delibera CIPE del 13 luglio 1993, relativo al triennio 1992-1994.

9/3196/1 (Nuova formulazione).

Lusetti.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valevoli  
nella seduta del 30 novembre 1993.**

Artioli, Astori, Battistuzzi, Caccia, Cal-  
doro, Giorgio Carta, Caveri, Silvia Costa,  
d'Aquino, Del Pennino, de Luca, De Paoli,  
Fava, Ferrarini, Foschi, Fumagalli Carulli,  
Gottardo, Loiero, Malvestio, Mannino,  
Matulli, Mazzuconi, Pisicchio, Rodotà,  
Sacconi, Savino, Spini, Trabacchini.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).*

Artioli, Astori, Battistuzzi, Caccia, Cal-  
doro, Caveri, Raffaele Costa, Silvia Costa,  
d'Aquino, Del Pennino, de Luca, De Paoli,  
Diglio, Ebner, Fava, Ferrarini, Fincato,  
Formigoni, Foschi, Fumagalli Carulli, Got-  
tardo, Malvestio, Mannino, Matulli, Maz-  
zuconi, Rodotà, Savino, Spini, Trabac-  
chini.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 25 novembre 1993 sono state  
presentate alla Presidenza le seguenti pro-  
poste di legge dai deputati:

**CORRENTI:** « Proroga del termine per  
l'entrata in vigore della legge 26 novem-  
bre 1990, n. 353, recante provvedimenti  
urgenti per il processo civile e della legge  
21 novembre 1991, n. 374, recante istitu-  
zione del giudice di pace » (3393);

**PATRIA** ed altri: « Riforma dell'Ammi-  
nistrazione autonoma dei monopoli di  
Stato » (3394);

**MASTRANTUONO:** « Norme per la  
conservazione, la manutenzione e la sicu-

rezza degli uffici giudiziari di Napoli »  
(3395);

**TOGNOLI** e **BORSANO:** « Disciplina  
della professione di informatore scienti-  
fico del farmaco » (3396);

**MARIA CRISTINA ROSSI:** « Istitu-  
zione dell'anagrafe per gli animali dome-  
stici » (3398);

**LECCESE:** « Legge quadro in materia  
di speleologia » (3399);

**PAGANELLI** ed altri: « Modifica all'ar-  
ticolo 166 del codice penale concernente  
gli effetti della sospensione condizionale  
della pena » (3400);

**ROMEO:** « Modifica all'articolo 2 della  
legge 17 dicembre 1971, n. 1158, in mate-  
ria di interventi integrati sull'area dello  
stretto di Messina » (3401);

**ROMEO:** « Istituzione di una zona  
franca in parte del territorio di Gioia  
Tauro » (3402);

**ORGIANA:** « Norme dirette a garantire  
la piena trasparenza nelle associazioni di  
cui all'articolo 18 della Costituzione »  
(3403).

In data 26 novembre 1993 è stata pre-  
sentata alla Presidenza la seguente propo-  
sta di legge dai deputati:

**MACERATINI** ed altri: « Disposizioni  
sull'efficacia di norme della legge 21 no-  
vembre 1991, n. 374, recante istituzione  
del giudice di pace, e della legge 26 no-  
vembre 1990, n. 353, concernente provve-  
dimenti urgenti per il processo civile »  
(3405).

Saranno stampate e distribuite.

### **Annunzio di una proposta di legge di iniziativa popolare.**

In data 27 novembre 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

« Norme per l'attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Costituzione e dallo Statuto dell'ONU » (3406).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

### **Annunzio di una proposta di legge costituzionale.**

In data 25 novembre 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

METRI: « Modifica dell'articolo 131 della Costituzione per l'istituzione della regione Romagna » (3397).

Sarà stampata e distribuita.

### **Adezione di deputati ad una proposta di legge.**

La proposta di legge LABRIOLA ed altri: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 4 agosto 1993, n. 277, recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati » (3347) (annunziata nella seduta del 23 novembre 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Corsi, Marte Ferrari, Gelpi, La Gloria, Vincenzo Mancini, Paladini, Sartoris.

### **Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la con-

versione in legge dei decreti-legge 27 settembre 1993, nn. 380 e 381, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 380, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva di talune plusvalenze, nonché di termini per il condono previdenziale » (3171);

« Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 381, recante modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati » (3172).

### **Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.**

Nelle *Gazzette ufficiali* delle Comunità europee n. L276 e C302 del 9 novembre 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

#### *alla VI Commissione (Finanze):*

Direttiva 93/89/CEE – Direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

#### *alla VIII Commissione (Ambiente):*

Direttiva 93/90/CEE – Direttiva 93/90/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

*alla IX Commissione (Trasporti):*

Direttiva 93/89/CEE – Direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

COM(93)481 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/93 per quanto concerne gli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

COM(93)500 – Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio che armonizza talune misure tecniche in vigore nel Mediterraneo;

*alla X Commissione (Attività produttive):*

Direttiva 93/95/CEE – Direttiva 93/95/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

COM(93)441 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei B-agonisti nelle produzioni animali;

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Direttiva 93/87/CEE – Direttiva 93/87/CEE della Commissione, del 22 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/377/CEE per quanto riguarda le località e le

regioni di indagine nella repubblica federale di Germania;

Direttiva 93/90/CEE – Direttiva 93/90/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

COM(93)481 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/93 per quanto concerne gli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

COM(93)499 – Proposta di direttiva del Consiglio recante 15ª modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

COM(93)499 – Proposta di direttiva del Consiglio recante 15ª modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

COM(93)441 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei B-agonisti nelle produzioni animali;

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

COM(93)497 - Proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi;

Direttiva 93/90/CEE - Direttiva 93/90/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

Direttiva 93/95/CEE - Direttiva 93/95/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

COM(93)441 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei B-agonisti nelle produzioni animali;

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

COM(93)497 - Proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi.

**Nomina dei componenti il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schenghen.**

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte del Comitato parlamen-

tare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schenghen, istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, i seguenti deputati: Caldoro, Carlo Casini, Casula, Cellai, Del Pennino, Foschi, Giannotti, Matteja, Piredda e Senese.

Il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte del Comitato predetto i senatori: Arduino Agnelli, Bernassola, Bratina, Antonio Graziani, Innocenti, Pezzoni, Riz, Ruffino, Speroni e Vinci.

#### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, per gli esercizi dal 1986 al 1991 (doc. XV, n. 55).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 novembre 1993, ha altresì trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ufficio italiano dei cambi per l'esercizio 1992 (doc. XV, n. 56).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982,

n. 948, la relazione sull'attività svolta nel 1992 dagli enti inclusi nella tabella allegata al decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, richiamato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, le relazioni sull'attività svolta nel 1992 dall'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e dall'Istituto Italo Africano, con allegati i bilanci di previsione per il 1993, le piante organiche e i bilanci consuntivi per il 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 novembre 1993, in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6 della costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, emendata nel 1946 ed approvata dall'Italia con legge 13 novembre 1947, n. 1622, ha trasmesso i seguenti testi adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 80ª sessione, tenutasi a Ginevra il 22 giugno 1993:

Convenzione n. 174, concernente la prevenzione dei grandi incidenti industriali;

Raccomandazione n. 181, sulla stessa materia.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 24 novembre 1993, ha trasmesso la relazione finale del 13 novembre 1993 redatta dal Comitato per l'accertamento

della regolarità di gestione dei fondi del SISDE, oggetto di indagine giudiziaria da parte della procura della Repubblica di Roma, nonché di eventuali responsabilità amministrative connesse, limitatamente alle parti declassificate dallo stesso Comitato con deliberazione in data 20 novembre 1993.

Questa documentazione è a disposizione degli onorevoli deputati presso l'Ufficio Affari Generali della Segreteria generale, nella sala del protocollo centrale.

#### **Trasmissione della relazione sulla gestione del conto consortile per l'anno 1992.**

Con lettera in data 26 novembre 1993 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39, la relazione sulla gestione del conto consortile per l'anno 1992 (doc. XLII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per la funzione pubblica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), che dovranno esprimere il proprio parere entro l'11 dicembre 1993.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modifica-

zioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, avente ad oggetto: « Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della citata legge ».

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 25 gennaio 1994.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Gilberto GRECI a presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e del commendator Pietro PITTARO a presidente dell'Istituto sperimentale per l'Enologia di Asti.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro del tesoro ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Lorenzo IDDA a presidente della Fondazione Banco di Sardegna.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

#### **Comunicazione di una nomina ministeriale.**

Il ministro dei trasporti, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina dell'ingegner Francesco FULCHERI a membro del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Tale comunicazione è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

#### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il ministro dell'interno, con lettere in data 19 novembre 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Alberobello (Bari), San Sperate (Cagliari) e L'Aquila.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Annunzio di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 3 novembre 1993, a pagina 6511, prima colonna, righe dalla trentesima alla trentatreesima, deve leggersi: DIANA: « Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato » (3294) e non: DIANA: « Interpretazione autentica dell'articolo 540, terzo comma, del codice di procedura civile, in materia di vendita all'incanto » (3294), come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 24 novembre 1993, a pagina

6793, prima colonna, righe quattordicesima e quindicesima, deve leggersi: PASSIGLI: « Norme per la tutela delle " città d'arte " » (3364) e non PASSIGLI: « Norme per la tutela della " città d'arte " » (3364), come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 24 novembre 1993, a pagina 6794, seconda colonna, quarantesima riga, prima delle parole « entro il 15 settembre 1993 » deve leggersi « entro il 15 agosto 1993 e ».

